

 <p>FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA PRATO</p>	<p>UIL SCUOLA PRATO Via Vittorio Veneto, 80 59100 Tel 057425008 E-mail: prato@uilscuola.it</p> 
--	---

Da affiggere all'Albo Sindacale della Scuola ai sensi dell'art.25 della Legge 300/70

Prato, 11/01/2024

**A tutti i Dirigenti Scolastici
di ogni ordine e grado delle
Istituzioni scolastiche statali
della provincia di Prato**

p.c. **AL PERSONALE ATA**

Oggetto: Personale ATA. Permessi per motivi personali o familiari e per all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Chiarimenti sul corretto calcolo del monte ore annuale.

Giungono alla scrivente segreteria territoriale diverse segnalazione relative ad una difforme applicazione della normativa in oggetto. A tal fine si specifica quanto segue.

I permessi per motivi personali o familiari per il personale ATA a tempo indeterminato sono stati innovati con il Contratto scuola 2016/18 attualmente in vigore.

L'art. 31 del suddetto CCNL ha sostituito integralmente il comma 2 dell'art. 15 del CCNL 29.11.2007 nella parte relativa ai permessi per motivi personali o familiari del personale ATA a tempo indeterminato.

Ciò ha determinato l'obbligo di una quantificazione esclusivamente ad ore per tali permessi e dunque, per il solo personale ATA a tempo indeterminato, i permessi in esame sono attualmente fruibili soltanto frazionatamente nel limite complessivo di 18 ore annuali ad anno scolastico (riproporzionate in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale), che possono essere utilizzate **anche cumulativamente per una intera giornata lavorativa.**

In quest'ultima ipotesi, il comma 1 lett. e) dispone chiaramente che ***"l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore"***.

Pertanto, pur essendo quantificabili e fruibili in ore, la disciplina contrattuale permette, come la disciplina precedente, la fruizione dei permessi per l'intera giornata lavorativa: in sostanza, se un dipendente vuole fruire del permesso per l'intera giornata, dovrà richiedere 6 ore di permesso, anche se quella giornata lavorativa è di 7 ore e 12. Ciò permette, nella pratica, di cumulare 18 ore da dividere in 3 giorni lavorativi (6+6+6) come accadeva in precedenza.

Si fa notare la differenza di calcolo che invece avviene con le 18 ore annue di cui all'art. 33 stesso CCNL, che il personale ATA (anche a tempo determinato) può utilizzare per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

In questo caso, il comma 5 del suddetto art. specifica che tali permessi *“ possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. **In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza**”*.

Per cui, a differenza dei permessi per motivi personali o familiari, la cui fruizione per una giornata intera **è convenzionalmente pari a 6 ore, indipendentemente dall'orario di servizio dovuto per quella giornata**, per le 18 ore ricondotte all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, queste sono sottratte sulla base delle ore che il personale presta nella giornata in cui fruisce del permesso.

Pertanto, a mo' di esempio, se nella giornata di permesso l'orario lavorativo del dipendente è di 7,12 ore, dovranno essere sottratte 7,12 ore dal monte ore previsto (7,12 ore da sottrarre alle 18 ore); se è di 6 ore dovranno essere sottratte 6 ore dal monte ore previsto (6 ore da sottrarre alle 18 ore) e così via oltre ad assoggettare l'assenza alla malattia ai fini del computo del periodo di comporto (ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono infatti ad una intera giornata lavorativa).

Si richiama l'attenzione delle SS.VV. ad una puntuale e corretta applicazione della normativa sopra citata, anche al fine di scongiurare eventuali contenziosi.

Il Responsabile Territoriale
Pasquale Raimondo